



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crld.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°347 del 15/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. MONTEFIASCONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.125 LND DEL 31/10/2018**
**(Gara: MONTEFIASCONI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 30/09/2018 – Campionato di
Promozione)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

Con decisione pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale n. 188 del 7-12-2018 la Corte ha trasmesso gli atti del procedimento in epigrafe alla Procura Federale della F.I.G.C. per accertare se, effettivamente, il calciatore Sey Muhammad di nazionalità Gambiana, fosse stato titolare di tesseramento nel paese d'origine e quindi il suo tesseramento per la Polisportiva Monti Cimini, ottenuto con la dichiarazione che il calciatore non aveva mai contratto un tesseramento all'estero, fosse da ritenere irregolare.

La Procura Federale, con approfonditi accertamenti è giunta alla conclusione che il calciatore in questione non avesse mai contratto un valido tesseramento nel suo paese d'origine con la società F.C. Hawks di Banjul pur avendo disputato uno stage con tale società al termine del quale, però, non si era formalizzato il vincolo con la stessa.

In particolare il calciatore ha confermato di aver scritto su di un foglietto rilasciato alla società reclamante il suo nominativo ed il nominativo della squadra gambiana e non la sua data di nascita, ma ha sostenuto di non aver mai giocato in Gambia e di aver svolto con tale società solo un provino.

La Procura Federale ha, altresì, acquisito gli indirizzi attuali e corretti della Federazione Calcio del Gambia ed ha quindi richiesto all'Ufficio Tesseramenti nazionali di svolgere presso la consorella gli accertamenti del caso.

La Federazione gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre il tesseramento all'estero liberamente.

Gli accertamenti compiuti rendono quindi, con tutta tranquillità, conto dei dubbi sorti sulla regolarità del tesseramento in questione che deve essere considerato pienamente valido.
Il reclamo va quindi respinto e va confermata integralmente la decisione impugnata.
Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 LND DEL 22/11/2018
(Gara: CITTA DI CERVETERI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 21/10/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

Con decisione pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale n. 233 dell'11-1-2019 la Corte ha sospeso la decisione sul ricorso in epigrafe rilevando che per l'accertamento della regolarità del tesseramento del calciatore Sey Muhammad aveva già trasmesso gli atti del procedimento relativo al reclamo della Pol. Montefiascone alla Procura Federale della F.I.G.C. per accertare se, effettivamente, il calciatore Sey di nazionalità Gambiana, fosse stato titolare di tesseramento nel paese d'origine e quindi il suo tesseramento per la Polisportiva Monti Cimini, ottenuto con la dichiarazione che il calciatore non aveva mai contratto un tesseramento all'estero, fosse da ritenere irregolare.

La Procura Federale, rispondendo alle richieste formulate dalla Corte per il procedimento descritto, è giunta alla conclusione, a seguito di approfonditi accertamenti, che il calciatore in questione non avesse mai contratto un valido tesseramento nel suo paese d'origine con la società F.C. Hawks di Banjul pur avendo disputato uno stage con tale società al termine del quale, però, non si era formalizzato il vincolo con la stessa.

In particolare il calciatore ha confermato di aver scritto su di un foglietto rilasciato alla società reclamante il suo nominativo ed il nominativo della squadra gambiana e non la sua data di nascita, ma ha sostenuto di non aver mai giocato in Gambia e di aver svolto con tale società solo un provino.

La Procura Federale ha, altresì, acquisito gli indirizzi attuali e corretti della Federazione Calcio del Gambia ed ha quindi richiesto all'Ufficio Tesseramenti nazionali di svolgere presso la consorella gli accertamenti del caso.

La Federazione gambiana ha risposto che il calciatore in questione non risulta essere tesserato con alcuna società in loco e quindi poteva contrarre il tesseramento all'estero liberamente.

Gli accertamenti compiuti rendono quindi, con tutta tranquillità, conto dei dubbi sorti sulla regolarità del tesseramento in questione che deve essere considerato pienamente valido.

Ottenuti tali accertamenti Il reclamo può essere deciso e va respinto con la conferma integralmente della decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' ASD.FC MASSIMINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.158 SGS DEL 21/02/2019
(Gara: MASSIMINA – ETRURIA CALCIO del 20/01/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

Il competente Giudice Sportivo, a seguito di rituale reclamo della società Etruria Calcio, disponeva la disputa della gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della reclamante.

Il Giudice riteneva sussistente la causa di forza maggiore esaminata la documentazione probatoria presentata dalla società e consistente essenzialmente in una dichiarazione, recepita ed avallata dal comando di Stazione dei Carabinieri di Acquapendente, dell'autista del Pullman noleggiato dalla società Etruria Calcio per recarsi a disputare la gara.

La dichiarazione attestava che il pullman era giunto ad Acquapendente da Castelgiorgio (Tr) sede della società di autotrasporti, alle ore 5.45 ed al momento di ripartire per Roma, dove avrebbe dovuto svolgersi la gara, il veicolo aveva accusato un'avaria al compressore. Dopo tentativi vani di rimettere in sesto il mezzo erano stati chiamati i Carabinieri che avevano constatato l'evento. In quel frangente, vista l'ora ed il giorno festivo, non era stato possibile trovare un tecnico per riparare il veicolo in avaria od un mezzo in sostituzione nel tempo utile per far giungere la squadra in tempo per la disputa della gara.

Avverso tale decisione ricorre la società Massimina che ne deduce l'ingiustizia chiedendo l'irrogazione a carico della società avversaria della punizione sportiva della perdita della gara. Premette la reclamante che nei giorni antecedenti la disputa della gara era stata contattata dalla consorella che chiedeva lo spostamento dell'incontro ad altra data od orario diverso in quanto molti suoi tesserati erano indisponibili in quanto in gita scolastica.

Lo spostamento non era stato possibile e, quindi, doveva elevarsi a sospetto la dichiarazione allegata dalla controparte in quanto proveniente da un soggetto privato, l'autista del pullman, che riferisce circostanze non percepite direttamente dal pubblico ufficiale che l'ha recepita. Inoltre dalle ore 6,15 alle ore 9,30, termine ultimo del tempo d'attesa, vi sarebbe stato tutto il tempo per reperire un mezzo alternativo, ivi comprese delle autovetture private dei genitori dei ragazzi che dovevano disputare la gara.

Il reclamo non è fondato.

È vero che la dichiarazione allegata in atti è resa nella forma della dichiarazione di un privato recepita dal pubblico ufficiale, ma nella stessa è contenuta la circostanza, determinante, dell'intervento dei Carabinieri del 112 alle ore 6,17 chiamati dall'autista del mezzo, circostanza evidentemente avallata dal recepite, il comandante la stazione CC di Acquapendente. Segno evidente che i Carabinieri hanno constatato sia l'avaria del mezzo, sia la presenza della squadra sul pullman.

Appare assai improbabile e scarsamente credibile che si tratti di una messa in scena se solo si consideri che il pullman era stato sicuramente noleggiato e si era portato all'alba da Castelgiorgio in provincia di Terni sino ad Acquapendente per svolgere il servizio ed erano presenti, alle ore 6,00 circa del mattino, sia calciatori che dirigenti della squadra in partenza.

Di scarso pregio è anche l'altra eccezione svolta dalla reclamante.

È vero che la causa di forza maggiore si verifica in presenza di circostanze eccezione ed imprevedibili, e tale, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è certamente l'avaria di un mezzo noleggiato il cui controllo sfugge completamente a chi lo noleggia e che dovrebbe essere revisionato e quindi immune da vizi, ed irreparabili con la normale diligenza richiesta dal caso.

Su questo ultimo punto la Corte ritiene che la valutazione del Giudice di prime cure sia corretto.

Non sempre l'avaria di un mezzo di trasporto è circostanza irreparabile. In più occasioni la Corte si è pronunciata sul punto, ritenendo di volta in volta, in base a parametri di comune esperienza, riparabile od irreparabile, l'avversità che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo l'impianto sportivo. Parametri che attengono all'orario dell'evento, alla distanza dal campo sportivo, alla possibilità di reperire in tempo utile soluzioni alternative.

Nel caso di specie la distanza da percorrere, superiore a 150 chilometri, ed il tempo prevedibile con un autobus, circa due ore, rendeva il tempo per reperire soluzioni alternative assai ridotto,

meno di un'ora, in orario antelucano ed in giorno festivo, e ciò rende obiettivamente sussistente la impossibilità, dedotta dalla società Etruria Calcio nel reclamo di primo grado, di reperire soluzioni alternative in tempo utile.

La decisione impugnata è quindi corretta e non merita le censure dedotte dalla reclamante.
Tutto ciò premesso la scrivente Corte

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

Pubblicato in Roma il 15 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli